



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 37 del 22/05/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Forno Maria, del Foro di Enna , per proporre appello alla sentenza emessa nella causa civile iscritta al n. 828/2009 R.G. avente ad oggetto: Causa di servizio e risarcimento del danno - Eredi Avola.-

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di maggio alle ore 12,40 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

Stella Spagnolo.....Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina La Morella**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. _____, nato a _____ il _____, del Foro di _____, con studio a _____ in Via _____, – Codice Fiscale: _____,

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. ____ del _____, ha deliberato di proporre appello alla sentenza emessa nella causa civile iscritta al n.828/2009 R.G. avente ad oggetto: "causa di servizio e risarcimento del danno", giusta procura a margine del ricorso, e conseguentemente ha designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;
 - che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
- tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per proporre appello alla sentenza emessa nella causa civile iscritta al n.828/2009 R.G. avente ad oggetto: causa di servizio e risarcimento del danno, giusta procura a margine del ricorso, e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € 5.000,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente

rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente

art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa

comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna
Protocollo n° 0005639 del 14/05/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Enna, in persona del Giudice Dott. Eugenio Alberto Stancanelli,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 828/2009 R.G. avente ad oggetto: **causa di servizio e risarcimento del danno.**

TRA

Fontanazza Filippa, nata a Barrafranca il 29/09/1940, C.F. FNTFFPP40P69A676J, Avola Giacomo nato a Mazzarino il 23/03/1970, C.F. VLAGCM70C23F065X, Avola Angela nata ad Enna il 5/12/1973, C.F. Avola Elisabetta nata a Piazza Armerina l'11/04/1980, C.F. VLALBT80D51G580H, tutti residenti a Barrafranca in via R. Gregorio n. 4, nonché Avola Gaetano, nato a Piazza Armerina il 14/02/1971 e residente a Barrafranca in via G. Basile n. 2, C.F. VLAGTN71B14G580H e Avola Laura nata a Piazza Armerina il 18/10/1982 e residente a Barrafranca in via F.lli Bonferraro n. 17, C.F. VLALRA82R58G580S, tutti elettivamente domiciliati in Barrafranca, via Belvedere n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Giuseppe Bonanno, che li rappresenta e difende come da procura in atti;

- RICORRENTE -

CONTRO

Comune di Barrafranca, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Forno presso il cui studio in Enna, corso Sicilia n. 139, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

RESISTENTE

4 2 ✓

- 3 12/10/15
- 0005639

N 202/15
N 828/09
N 1766
N /

TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIO U.N.I.P.
12 MAG. 2009
PERVENUTO

All'udienza dell'1/04/15, a seguito della discussione orale delle parti, la causa veniva posta in decisione e venivano letti il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato gli odierni ricorrenti agivano in giudizio affinché venisse accertato che la patologia da cui il loro de cuius era affetto dipendesse da causa di servizio e che per l'effetto l'amministrazione resistente fosse condannata al pagamento della somma agli stessi spettanti a titolo di risarcimento del danno iure successionis dovuta, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituivano il comune di Barrafranca, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.

Va subito premesso che il dipendente pubblico, che contragga un'infermità o subisca una lesione, può ottenere dalla propria Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento della "causa di servizio", l'accertamento, cioè, che l'infermità o la lesione da cui sia affetto dipenda dal lavoro prestato.

Il soggetto che può richiedere il riconoscimento della causa di servizio deve essere un dipendente pubblico, cioè un soggetto legato da un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione.

Da quanto sopra emerge che, essendo stato per pacifica ammissione di entrambe le parti, il ricorrente dipendente del Comune resistente, quest'ultimo soltanto deve ritenersi legittimata a contraddire la richiesta formulata nel presente giudizio.

A tal proposito si rileva innanzitutto che la legittimazione della resistente si desume in primo luogo dal fatto che nessun infortunio o malattia professionale sia stata denunciata dallo stesso comune all'Inail, ragion per cui nemmeno si dovrebbe porre un problema di danno differenziale.

Appare necessario sottolineare altresì che gli eventi dannosi cui è incorso il de cuius ma anche gli stessi postumi permanenti consolidatisi dopo l'intervento chirurgico si sono verificati prima dalla novella intervenuta con il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Occorre dunque dar conto degli arresti giurisprudenziali in materia.

“Secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale" (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico proposta da lavoratore infortunato nei confronti del datore di lavoro, aveva ritenuto che una parte del danno fosse coperta dalla rendita corrisposta dall'INAIL per la riduzione della capacità di lavoro generica)” (Così Cass. n. 4080 del 21/03/2002, n. 12387 del 23/08/2003 e n. 8365 del 03/05/2004).

Ed ancora “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale nell'ipotesi di esclusione di questo esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria (fattispecie antecedente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000)” (Cass. n. 9909 del 20/06/2003).

Nel caso di specie per i postumi e la malattia, si ripete verificatisi prima della nuova disciplina oggi in vigore, è stato chiesto nei confronti del datore di lavoro il risarcimento del danno biologico per le gravi lesioni subite dal de cuius a causa di un ambiente di lavoro nocivo alla salute, in virtù della violazione di quanto previsto dall'art. 2087 c.c.

In ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata da parte resistente, si evidenzia quanto segue.

Handwritten marks: a vertical line, a horizontal line, and a checkmark.

L'azione promossa col presente giudizio è un'azione di risarcimento del danno subito in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il de cuius di parte ricorrente e l'amministrazione comunale.

Qualora dalla paventata violazione contrattuale posta in essere dal datore di lavoro derivi anche una lesione di diritti che spettano al lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro, il danneggiato ha a disposizione due distinte azioni: quella contrattuale e quella extracontrattuale.

Per la qualificazione della domanda come azione di responsabilità contrattuale occorre che la stessa sia fondata sull'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ossia è necessaria una qualificazione espressa della domanda e non la semplice prospettazione dell'inosservanza dell'art. 2087 c.c. o di altre disposizioni legislative, strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro dipendente.

Per Cass. civ., Sez. lavoro, 16 febbraio 2012, n. 2251 *“La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, sul lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In caso di lesione dell'integrità fisica che sia conseguente a malattia occorsa al lavoratore per violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 c.c., se dalla malattia sia derivata la morte del lavoratore il quale avrebbe percepito psicologicamente la fine della propria esistenza, l'entità del danno non patrimoniale deve essere determinata non solo facendo riferimento alla durata dell'intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e la morte, ma anche all'intensità del dolore provato, delle condizioni personali e soggettive e dalle altre particolarità del caso”*.

Aderendo alla più recente giurisprudenza in materia non può che ritenersi operante il termine decennale di prescrizione.

È necessario a tal punto determinare il dies a quo da cui poter considerare inizi a decorrere il predetto termine di prescrizione.

A riguardo, in ordine ad un caso analogo, applicabile alla presente fattispecie, la Suprema Corte ha affermato che : *“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 primo comma cod. civ., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma da quello in cui essa viene percepita - o può essere percepita - quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto, altresì, della diffusione delle conoscenze scientifiche.”* (Cass. n. 2645/03).

Ed invero il dies a quo del termine prescrizionale in materia di malattia professionale viene normativamente (artt. 111 e 112 del DPR n. 1124/65) individuato nella *“manifestazione dei postumi invalidanti di natura permanente”*.

Si tratta dunque di una concreta applicazione del principio sancito dall'art. 2935 c.c. per cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso di specie Avola Giuseppe, seppur abbia avuto un primo infarto nel 1994, venne sicuramente a conoscenza dei postumi invalidanti di natura permanente e gli stessi fossero derivanti da causa di servizio solo a seguito dell'ulteriore intervento chirurgico per By-pass aorto coronarico.

Ora, a parere di questo decidente è da ritenersi che il de cuius assunse contezza della sussistenza dei postumi permanenti della propria malattia, della sua origine professionale e soprattutto dell'effettivo grado invalidante solo a seguito del citato intervento e non prima, non reputandosi, a tal'uopo, la documentazione anche medica versata in atti, idonea ad integrare i presupposti al verificarsi dei quali la legge ricollega la decorrenza del termine prescrizionale.

Venendo al merito della controversia, si osserva che le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio possono essere così individuate:

- esistenza di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- accertamento di una patologia;
- nesso di causalità tra la patologia e gli adempimenti svolti attendendo ai propri doveri d'ufficio

L'oggetto del riconoscimento è un danno alla salute subito dal lavoratore, dato da un'infermità o lesione determinata da fatti di servizio o da cause inerenti all'attività lavorativa stessa come, ad esempio, l'ambiente, le modalità o le condizioni di lavoro.

Per quanto riguarda la patologia da cui era affetto il ricorrente, essa emerge dall'ampia documentazione prodotta ed è comunque rimasta incontestata tra le parti.



Anche per quanto riguarda l'accertamento del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta dal paziente pare opportuno richiamare le conclusioni cui è giunto l'ausiliario.

Invero, le risultanze della consulenza appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità; nessuna specifica contestazione è stata peraltro effettuata dalle parti successivamente al deposito della relazione peritale.

Le testimonianze assunte hanno confermato le circostanze allegare in ricorso in ordine all'attività lavorativa svolta e l'eccessivo carico di lavoro.

Invero sia Mastrobuono Aldo Salvatore sia Ferreri Cateno Carmelo hanno confermato le endemiche carenze di organico nell'ambito del comune resistente e le notevoli responsabilità ed incombenze, per di più continue, senza possibilità di sostituzione, che gravavano in capo ad Avola.

Gli stessi dunque hanno comprovato l'assunto di parte ricorrente, comprese le rilevanti mansioni espletate, rilevando come lo stesso geometra si fosse lamentato più volte per il troppo lavoro e l'insostenibilità della situazione cui era soggetto da diverso tempo.

Dalla consulenza tecnica di ufficio è poi risultato che le patologie cui era affetto Avola Giuseppe fossero in rapporto di causalità con l'attività lavorativa svolta.

Ebbene, alla stregua dell'espletata istruttoria devono ritenersi provate tutte le circostanze di fatto allegare nell'atto introduttivo dalla ricorrente in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa cui ricondurre l'infermità denunciata avuto riguardo, in particolare, alle condizioni dell'ambiente di lavoro di cui alla premessa in fatto.

Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, procedendo alla complessiva valutazione delle accertate patologie, con il corretto uso delle tecniche dettate dalla normativa in vigore, ha poi affermato l'esistenza di un nesso eziologico con l'attività lavorativa.

In particolare dopo un'ampia disamina sui possibili fattori di rischio delle riscontrate patologie il ctu si è soffermato ad analizzare il rischio lavorativo al quale è stato esposto il soggetto periziato.

Ha evidenziato in particolare il c.t.u. che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente ha avuto un ruolo concausale nel determinismo della malattia, legata al notevole e continuativo stress psicofisico correlato alla tipologia lavorativa stessa.

D'altra parte occorre riportare anche i chiarimenti forniti con relazione del 15.3.2013, quando sollecitato sull'incidenza della notevole quantità di sigarette fumate da Avola Giuseppe ed al suo peso corporeo non indifferente, ha riferito che l'evento si è verificato in concentrazione temporale ed in forma massiva per una mancata od insufficiente risposta di ossigeno rispetto alla richiesta che ha determinato l'angiospasma e quindi la necrosi cellulare, dovendosi riconoscere quale prevalente e più importante concausa l'attività lavorativa svolta dallo stesso, essendo incidenti le rimanenti cause in maniera secondaria.

f n z

Invero il perito valorizza il carico lavorativo del soggetto e le notevoli responsabilità cui era chiamato senza soluzioni di continuità.

Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti espletati, ha fissato nella misura del 20 % la percentuale di postumi invalidanti.

In ordine alla prova, dunque, si precisa che il riparto degli oneri probatori si pone negli stessi termini posti dall'art. 1218 cod. civ., in forza del quale il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.

“La responsabilità del datore di lavoro, in relazione al precetto stabilito dall'art. 2087 cod. civ., nel caso di danno alla salute subito dal lavoratore dipendente è esclusa se il danno è provocato da una condotta di quest'ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso” (Cass. n. 7127 del 23/03/2007) ed infine *“Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando*

f n ✓

la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento" (Cass. n. 3786 del 17/02/2009).

Nel caso di specie non si ritiene sussistente una condotta atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo da parte della ricorrente.

Pertanto deve ritenersi assolto l'onere probatorio richiesto al ricorrente e dunque il ricorso deve essere accolto.

Per la liquidazione del danno si ritiene di dover applicare le tabelle di Milano, aggiornate al 2014, in quanto trattasi delle tabelle maggiormente utilizzate dai tribunali di tutt'Italia, coerentemente con le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, facendo queste riferimento ad un criterio equitativo del c.d. punto d'invalidità commisurato alla gravità della lesione dell'integrità subita dal danneggiato e reso flessibile in rapporto all'età del danneggiato medesimo, proponendo tali tabelle una liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti ematoma-funzionali e relazionali medi, del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo del c.d. danno biologico "standard" (c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico - danno morale).

Nel caso in esame, stante la sussistenza dei presupposti per procedere all'aumento dei valori monetari per ipotesi standardizzate di semplice danno biologico, nella misura del 36 %, come previsto dalla tabella stessa, per le ipotesi di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, non sussistendo invece i presupposti per ulteriori aumenti personalizzati, tenuto conto età di Avola Giuseppe al momento del consolidarsi dei postumi invalidanti (essendo la stessa età presa in considerazione anche per la decorrenza del termine di prescrizione), ossia 59 anni e della percentuale d'invalidità (20%), per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l'importo di euro

4.344,70 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (pari a 0,710); indi, tale danno va liquidato l'importo complessivo di euro 61.697,00.

Alle predette somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazione come per legge.

La voce di pregiudizio biologico sofferto dalla ricorrente deve ritenersi comprensiva anche di ogni altra sofferenza morale ed esistenziale legata alla malattia.

Esse sono dei patimenti di natura intrinseca del danno biologico, non rappresentando, peraltro, riflessi ulteriori rispetto a quelli tipicamente riconducibili alla lesione riportata.

Infatti va ribadita la natura unitaria e omnicomprensiva del danno (cfr. Cass. 09.12.2010, n. 24864 *"Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici"*).

In secondo luogo nei successivi arresti della Suprema Corte, quando si fa riferimento al danno morale o a quello esistenziale, si continua a ribadire che *"in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione deve evitare duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), ma deve comunque tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto"*(Cass. n. 11609/2011).

Valga, infine, la chiara portata delle già richiamate Sezioni Unite n. 26972/2008: *"Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva*

consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale”.

La Suprema Corte specifica, a tal proposito, che “*deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”.*

Proprio le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972/2008, come sopra ricordato, hanno affermato come il danno non patrimoniale costituisca una categoria ampia ed onnicomprensiva all'interno della quale è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie ma solo a fini descrittivi.

Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, senza duplicazioni, essendo necessario effettuare una valutazione complessiva e congiunta del danno esistenziale e del danno morale nella più ampia categoria di danno biologico.

È pacifico dunque il principio, secondo cui il risarcimento ex articolo 2059 c.c. deve essere liquidato in un'unica somma, al fine di evitare duplicazioni inutili ma che nella definizione complessiva del danno biologico è inclusa anche la posta del danno per la perdita della capacità generica.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto si condanna Comune di Barrafranca al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidazione, tuttavia, che si ritiene debba tenere conto della notevole differenza tra la somma richiesta (oltre 200.000 euro) e quella accordata (quasi un quarto, ossia poco più di 60.000 euro), ragion per cui va applicato il dimezzamento, previsto dall'art. 4 del Dm 10 marzo 2014 n. 55, dei compensi medi previsti dalle tabelle allegate allo stesso decreto.

Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico del Comune di Barrafranca.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 828/2009 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:

1. Accerta il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Avola Giuseppe a seguito dell'insorgere della malattia legata, secondo un nesso causale sopra descritto, all'attività lavorativa svolta presso il comune resistente e, per l'effetto, condanna il Comune di Barrafranca, al pagamento, in favore degli eredi del predetto, della somma complessiva di euro 61.697,00, oltre interessi e rivalutazione;
2. Condanna il Comune di Barrafranca al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali dalla stessa sostenute, quantificate nell'ammontare complessivo di euro 5.868,00 oltre spese generali iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
3. Pone definitivamente a carico del Comune di Barrafranca spese di consulenza tecnica che sono liquidate con decreto a parte.

Così deciso in Enna, il giorno 1/04/15 e letto ritualmente in udienza.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 1 4 15
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
D. M. G. G.

IL GIUDICE
D. G. Eugenio Alfano Stanoniti

12 1 52

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

“Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”.

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Bonanno

nell'interesse di Prognio

Enna, li 20 4 15

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora Russo

Per autentica
Enna 20.4.15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DORA RUSSO



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP del Tribunale di Enna, a richiesta dell'Avv. Bonanno Antonio Giuseppe

CERTIFICO

Di avere notificato copia conforme della superiore sentenza a

Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, avente sede legale in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, mediante consegna a mani

*a mezzo del servizio postale con raccomandata
n° e avviso di ricevimento,
ai sensi di legge*

73 MAR 2015



**STUDIO LEGALE
AVV. MARIA FORNO
PATROCINIO IN CASSAZIONE**

SINDACO
CONTENZIOSO



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0004783 del 24/04/2015



Enna 24.04.2015

Corso Sicilia n. 139 - 94100 Enna
Tel./fax 0935.500270
Cell. 3393251734
PEC: maria.forno@avvocatienna.legalmail.it

Spett. **COMUNE DI BARRAFRANCA**
Ufficio Contenzioso
Piazza Regina Margherita 1
- 94012 - BARRAFRANCA

A mezzo pec (comune.barrafranca@pec.aruba.it)

Oggetto: Causa Eredi Avola c/ Comune di Barrafranca - sent. n. 202/15 -Tribunale di Enna - Sez. lavoro.

Con riferimento alla causa di cui in oggetto, Vi trasmetto la sfavorevole sentenza resa dal Tribunale di Enna, Sez. lavoro, in data 1.04.2015, ad oggi non notificata.

Ad avviso dello scrivente avvocato, la predetta sentenza merita di essere appellata atteso che il G.L. ha:

1. rigettato, con motivazione non pienamente convincente, l'eccepita prescrizione;
2. aderito acriticamente alle risultanze della CTU che non ha tenuto in debito conto i preesistenti fattori di rischio - obesità, ipertensione ed uso di tabacco - in capo al de cuius in relazione all'infarto occorso in data 21.07.1994, e per i quali lo stesso consulente tecnico, sebbene richiamato sul punto, non ha fornito adeguati chiarimenti.

Va ulteriormente considerato che ove l'Ente ritenga di non appellare l'anzidetta sentenza, gli eredi, che hanno agito in riassunzione nel predetto giudizio, potranno nuovamente agire nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni subiti, iure proprio, per la morte del congiunto; ciò con pretese risarcitorie ben più importanti di quelle odierne, utilizzando, quanto alla sussistenza del nesso causale, la sentenza in questione, che ove passasse in giudicato, farebbe stato anche in altro giudizio.

Con riserva di comunicarVi l'eventuale notificazione della predetto provvedimento, che eventualmente dovrà essere impugnato nel termine di 30 giorni, rimango in attesa di Vostro riscontro.

Cordiali saluti

Avv. Maria Forno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Enna, in persona del Giudice Dott. Eugenio Alberto Stancanelli,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 828/2009 R.G. avente ad oggetto: causa di servizio e risarcimento del danno.

TRA

Fontanazza Filippa, nata a Barrafranca il 29/09/1940, C.F. FNTFPP40P69A676J, Avola Giacomo nato a Mazzarino il 23/03/1970, C.F. VLAGCM70C23F065X, Avola Angela nata ad Enna il 5/12/1973, C.F. Avola Elisabetta nata a Piazza Armerina l'11/04/1980, C.F. VLALBT80D51G580H, tutti residenti a Barrafranca in via R. Gregorio n. 4, nonché Avola Gaetano, nato a Piazza Armerina il 14/02/1971 e residente a Barrafranca in via G. Basile n. 2, C.F. VLAGTN71B14G580H e Avola Laura nata a Piazza Armerina il 18/10/1982 e residente a Barrafranca in via F.lli Bonferraro n. 17, C.F. VLALRA82R58G580S, tutti elettivamente domiciliati in Barrafranca, via Belvedere n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Giuseppe Bonanno, che li rappresenta e difende come da procura in atti;

- RICORRENTE -

CONTRO

Comune di Barrafranca, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Forno presso il cui studio in Enna, corso Sicilia n. 139, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

RESISTENTE

4 n ✓

N 202/15 a SEM
N 828/09 a G
N 1766 a
N / a Rep

All'udienza dell'1/04/15, a seguito della discussione orale delle parti, la causa veniva posta in decisione e venivano letti il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato gli odierni ricorrenti agivano in giudizio affinché venisse accertato che la patologia da cui il loro de cuius era affetto dipendesse da causa di servizio e che per l'effetto l'amministrazione resistente fosse condannata al pagamento della somma agli stessi spettanti a titolo di risarcimento del danno iure successionis dovuta, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituivano il comune di Barrafranca, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.

Va subito premesso che il dipendente pubblico, che contragga un'infermità o subisca una lesione, può ottenere dalla propria Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento della "causa di servizio", l'accertamento, cioè, che l'infermità o la lesione da cui sia affetto dipenda dal lavoro prestato.

Il soggetto che può richiedere il riconoscimento della causa di servizio deve essere un dipendente pubblico, cioè un soggetto legato da un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione.

Da quanto sopra emerge che, essendo stato per pacifica ammissione di entrambe le parti, il ricorrente dipendente del Comune resistente, quest'ultimo soltanto deve ritenersi legittimata a contraddire la richiesta formulata nel presente giudizio.

A tal proposito si rileva innanzitutto che la legittimazione della resistente si desume in primo luogo dal fatto che nessun infortunio o malattia professionale sia stata denunciata dallo stesso comune all'Inail, ragion per cui nemmeno si dovrebbe porre un problema di danno differenziale.

Appare necessario sottolineare altresì che gli eventi dannosi cui è incorso il de cuius ma anche gli stessi postumi permanenti consolidatisi dopo l'intervento chirurgico si sono verificati prima dalla novella intervenuta con il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Occorre dunque dar conto degli arresti giurisprudenziali in materia.

f o 2

“Secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale" (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico proposta da lavoratore infortunato nei confronti del datore di lavoro, aveva ritenuto che una parte del danno fosse coperta dalla rendita corrisposta dall'INAIL per la riduzione della capacità di lavoro generica)” (Così Cass. n. 4080 del 21/03/2002, n. 12387 del 23/08/2003 e n. 8365 del 03/05/2004).

Ed ancora “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale nell'ipotesi di esclusione di questo esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria (fattispecie antecedente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000)” (Cass. n. 9909 del 20/06/2003).

Nel caso di specie per i postumi e la malattia, si ripete verificatisi prima della nuova disciplina oggi in vigore, è stato chiesto nei confronti del datore di lavoro il risarcimento del danno biologico per le gravi lesioni subite dal de cuius a causa di un ambiente di lavoro nocivo alla salute, in virtù della violazione di quanto previsto dall'art. 2087 c.c.

In ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata da parte resistente, si evidenzia quanto segue.

✓ n ✓

L'azione promossa col presente giudizio è un'azione di risarcimento del danno subito in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il de cuius di parte ricorrente e l'amministrazione comunale.

Qualora dalla paventata violazione contrattuale posta in essere dal datore di lavoro derivi anche una lesione di diritti che spettano al lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro, il danneggiato ha a disposizione due distinte azioni: quella contrattuale e quella extracontrattuale.

Per la qualificazione della domanda come azione di responsabilità contrattuale occorre che la stessa sia fondata sull'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ossia è necessaria una qualificazione espressa della domanda e non la semplice prospettazione dell'inosservanza dell'art. 2087 c.c. o di altre disposizioni legislative, strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro dipendente.

Per Cass. civ., Sez. lavoro, 16 febbraio 2012, n. 2251 *“La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, sul lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In caso di lesione dell'integrità fisica che sia conseguente a malattia occorsa al lavoratore per violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 c.c., se dalla malattia sia derivata la morte del lavoratore il quale avrebbe percepito psichicamente la fine della propria esistenza, l'entità del danno non patrimoniale deve essere determinata non solo facendo riferimento alla durata dell'intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e la morte, ma anche all'intensità del dolore provato, delle condizioni personali e soggettive e dalle altre particolarità del caso”.*

Aderendo alla più recente giurisprudenza in materia non può che ritenersi operante il termine decennale di prescrizione.

† 1 2

È necessario a tal punto determinare il dies a quo da cui poter considerare inizi a decorrere il predetto termine di prescrizione.

A riguardo, in ordine ad un caso analogo, applicabile alla presente fattispecie, la Suprema Corte ha affermato che : *“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 primo comma cod. civ., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma da quello in cui essa viene percepita - o può essere percepita - quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto, altresì, della diffusione delle conoscenze scientifiche.”* (Cass. n. 2645/03).

Ed invero il dies a quo del termine prescrizione in materia di malattia professionale viene normativamente (artt. 111 e 112 del DPR n. 1124/65) individuato nella “manifestazione dei postumi invalidanti di natura permanente”.

Si tratta dunque di una concreta applicazione del principio sancito dall'art. 2935 c.c. per cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso di specie Avola Giuseppe, seppur abbia avuto un primo infarto nel 1994, venne sicuramente a conoscenza dei postumi invalidanti di natura permanente e gli stessi fossero derivanti da causa di servizio solo a seguito dell'ulteriore intervento chirurgico per By-pass aorto coronarico.

Ora, a parere di questo decidente è da ritenersi che il de cuius assunse contezza della sussistenza dei postumi permanenti della propria malattia, della sua origine professionale e soprattutto dell'effettivo grado invalidante solo a seguito del citato intervento e non prima, non reputandosi, a tal'uopo, la documentazione anche medica versata in atti, idonea ad integrare i presupposti al verificarsi dei quali la legge ricollega la decorrenza del termine prescrizione.

Venendo al merito della controversia, si osserva che le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio possono essere così individuate:

- esistenza di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- accertamento di una patologia;
- nesso di causalità tra la patologia e gli adempimenti svolti attendendo ai propri doveri d'ufficio

L'oggetto del riconoscimento è un danno alla salute subito dal lavoratore, dato da un'infermità o lesione determinata da fatti di servizio o da cause inerenti all'attività lavorativa stessa come, ad esempio, l'ambiente, le modalità o le condizioni di lavoro.

Per quanto riguarda la patologia da cui era affetto il ricorrente, essa emerge dall'ampia documentazione prodotta ed è comunque rimasta incontestata tra le parti.

Anche per quanto riguarda l'accertamento del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta dal paziente pare opportuno richiamare le conclusioni cui è giunto l'ausiliario.

Invero, le risultanze della consulenza appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità; nessuna specifica contestazione è stata peraltro effettuata dalle parti successivamente al deposito della relazione peritale.

Le testimonianze assunte hanno confermato le circostanze allegate in ricorso in ordine all'attività lavorativa svolta e l'eccessivo carico di lavoro.

Invero sia Mastrobuono Aldo Salvatore sia Ferreri Cateno Carmelo hanno confermato le endemiche carenze di organico nell'ambito del comune resistente e le notevoli responsabilità ed incombenze, per di più continue, senza possibilità di sostituzione, che gravavano in capo ad Avola.

A ^ ✓

Gli stessi dunque hanno comprovato l'assunto di parte ricorrente, comprese le rilevanti mansioni espletate, rilevando come lo stesso geometra si fosse lamentato più volte per il troppo lavoro e l'insostenibilità della situazione cui era soggetto da diverso tempo.

Dalla consulenza tecnica di ufficio è poi risultato che le patologie cui era affetto Avola Giuseppe fossero in rapporto di causalità con l'attività lavorativa svolta.

Ebbene, alla stregua dell'espletata istruttoria devono ritenersi provate tutte le circostanze di fatto allegare nell'atto introduttivo dalla ricorrente in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa cui ricondurre l'infermità denunciata avuto riguardo, in particolare, alle condizioni dell'ambiente di lavoro di cui alla premessa in fatto.

Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, procedendo alla complessiva valutazione delle accertate patologie, con il corretto uso delle tecniche dettate dalla normativa in vigore, ha poi affermato l'esistenza di un nesso eziologico con l'attività lavorativa.

In particolare dopo un'ampia disamina sui possibili fattori di rischio delle riscontrate patologie il ctu si è soffermato ad analizzare il rischio lavorativo al quale è stato esposto il soggetto periziato.

Ha evidenziato in particolare il c.t.u. che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente ha avuto un ruolo concausale nel determinismo della malattia, legata al notevole e continuativo stress psicofisico correlato alla tipologia lavorativa stessa.

D'altra parte occorre riportare anche i chiarimenti forniti con relazione del 15.3.2013, quando sollecitato sull'incidenza della notevole quantità di sigarette fumate da Avola Giuseppe ed al suo peso corporeo non indifferente, ha riferito che l'evento si è verificato in concentrazione temporale ed in forma massiva per una mancata od insufficiente risposta di ossigeno rispetto alla richiesta che ha determinato l'angiospasma e quindi la necrosi cellulare, dovendosi riconoscere quale prevalente e più importante concausa l'attività lavorativa svolta dallo stesso, essendo incidenti le rimanenti cause in maniera secondaria.

f n z

Invero il perito valorizza il carico lavorativo del soggetto e le notevoli responsabilità cui era chiamato senza soluzioni di continuità.

Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti espletati, ha fissato nella misura del 20 % la percentuale di postumi invalidanti.

In ordine alla prova, dunque, si precisa che il riparto degli oneri probatori si pone negli stessi termini posti dall'art. 1218 cod. civ., in forza del quale il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.

“La responsabilità del datore di lavoro, in relazione al precetto stabilito dall'art. 2087 cod. civ., nel caso di danno alla salute subito dal lavoratore dipendente è esclusa se il danno è provocato da una condotta di quest'ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso” (Cass. n. 7127 del 23/03/2007) ed infine *“Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi. gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando*

f n ✓

la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento" (Cass. n. 3786 del 17/02/2009).

Nel caso di specie non si ritiene sussistente una condotta atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo da parte della ricorrente.

Pertanto deve ritenersi assolto l'onere probatorio richiesto al ricorrente e dunque il ricorso deve essere accolto.

Per la liquidazione del danno si ritiene di dover applicare le tabelle di Milano, aggiornate al 2014, in quanto trattasi delle tabelle maggiormente utilizzate dai tribunali di tutt'Italia, coerentemente con le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, facendo queste riferimento ad un criterio equitativo del c.d. punto d'invalidità commisurato alla gravità della lesione dell'integrità subita dal danneggiato e reso flessibile in rapporto all'età del danneggiato medesimo, proponendo tali tabelle una liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti ematoma-funzionali e relazionali medi, del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo del c.d. danno biologico "standard" (c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico - danno morale).

Nel caso in esame, stante la sussistenza dei presupposti per procedere all'aumento dei valori monetari per ipotesi standardizzate di semplice danno biologico, nella misura del 36 %, come previsto dalla tabella stessa, per le ipotesi di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, non sussistendo invece i presupposti per ulteriori aumenti personalizzati, tenuto conto età di Avola Giuseppe al momento del consolidarsi dei postumi invalidanti (essendo la stessa età presa in considerazione anche per la decorrenza del termine di prescrizione), ossia 59 anni e della percentuale d'invalidità (20%), per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l'importo di euro

4.344,70 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (pari a 0,710); indi, tale danno va liquidato l'importo complessivo di euro 61.697,00.

Alle predette somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazione come per legge.

La voce di pregiudizio biologico sofferto dalla ricorrente deve ritenersi comprensiva anche di ogni altra sofferenza morale ed esistenziale legata alla malattia.

Esse sono dei patimenti di natura intrinseca del danno biologico, non rappresentando, peraltro, riflessi ulteriori rispetto a quelli tipicamente riconducibili alla lesione riportata.

Infatti va ribadita la natura unitaria e omnicomprensiva del danno (cfr. Cass. 09.12.2010, n. 24864 *"Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici"*).

In secondo luogo nei successivi arresti della Suprema Corte, quando si fa riferimento al danno morale o a quello esistenziale, si continua a ribadire che *"in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione deve evitare duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), ma deve comunque tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto"*(Cass. n. 11609/2011).

Valga, infine, la chiara portata delle già richiamate Sezioni Unite n. 26972/2008: *"Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva*

consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale".

La Suprema Corte specifica, a tal proposito, che *"deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".*

Proprio le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972/2008, come sopra ricordato, hanno affermato come il danno non patrimoniale costituisca una categoria ampia ed onnicomprensiva all'interno della quale è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie ma solo a fini descrittivi.

Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, senza duplicazioni, essendo necessario effettuare una valutazione complessiva e congiunta del danno esistenziale e del danno morale nella più ampia categoria di danno biologico.

È pacifico dunque il principio, secondo cui il risarcimento ex articolo 2059 c.c. deve essere liquidato in un'unica somma, al fine di evitare duplicazioni inutili ma che nella definizione complessiva del danno biologico è inclusa anche la posta del danno per la perdita della capacità generica.

U ? 2

Le spese seguono la soccombenza e pertanto si condanna Comune di Barrafranca al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidazione, tuttavia, che si ritiene debba tenere conto della notevole differenza tra la somma richiesta (oltre 200.000 euro) e quella accordata (quasi un quarto, ossia poco più di 60.000 euro), ragion per cui va applicato il dimezzamento, previsto dall'art. 4 del Dm 10 marzo 2014 n. 55, dei compensi medi previsti dalle tabelle allegate allo stesso decreto.

Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico del Comune di Barrafranca.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 828/2009 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:

1. Accerta il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Avola Giuseppe a seguito dell'insorgere della malattia legata, secondo un nesso causale sopra descritto, all'attività lavorativa svolta presso il comune resistente e, per l'effetto, condanna il Comune di Barrafranca, al pagamento, in favore degli eredi del predetto, della somma complessiva di euro 61.697,00, oltre interessi e rivalutazione;
2. Condanna il Comune di Barrafranca al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali dalla stessa sostenute, quantificate nell'ammontare complessivo di euro 5.868,00 oltre spese generali iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
3. Pone definitivamente a carico del Comune di Barrafranca spese di consulenza tecnica che sono liquidate con decreto a parte.

Così deciso in Enna, il giorno 1/04/15 e letto ritualmente in udienza.

UFFICIO DI CANCELLERIA
IL 1 4 15
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
CANCELLERIA

UFFICIO DI CANCELLERIA
IL 1 4 15
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
CANCELLERIA

Oggetto: Incarico legale all'Avv. FORNO MARIA, del Foro di Barrafranca, per proporre appello alla sentenza emessa nella causa civile iscritta al n.828/2009 R.G. avente ad oggetto: Causa di servizio e risarcimento del danno – Eredi Avola.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Vista l'allegata sentenza emessa nella causa civile iscritta al n.828/2009 R.G. avente ad oggetto: "causa di servizio e risarcimento del danno" tra Fontanazza Filippa, Avola Giacomo, Avola Angela, Avola Elisabetta, Avola Gaetano e Avola Laura – Ricorrenti - contro il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro-tempore – Resistente, con la quale il Giudice:

1. Accerta il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Avola Giuseppe a seguito dell'insorgere della malattia legata, secondo un nesso causale, all'attività lavorativa svolta presso il Comune resistente e, per l'effetto, condanna il Comune di Barrafranca, al pagamento, in favore degli eredi del predetto, della somma complessiva di € 61.697,00, oltre interessi e rivalutazione;
2. Condanna il Comune di Barrafranca al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali dalla stessa sostenute, quantificate nell'ammontare complessivo di € 5.868,00 oltre spese generali iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
3. Pone definitivamente a carico del Comune di Barrafranca le spese di consulenza tecnica che sono liquidate con decreto a parte;

Vista l'allegata nota prot. n. 4783 del 24/04/2015, con la quale il difensore del Comune, Avv. Maria Forno, evidenzia che la predetta sentenza " *merita di essere appellata atteso che il G. L. ha:*

- *rigettato, con motivazione non pienamente convincente, l'eccepita prescrizione;*
- *aderito acriticamente alle risultanze della CTU che non ha tenuto in debito conto i preesistenti fattori di rischio – obesità, ipertensione ed uso di tabacco – in capo al de cuius in relazione all'infarto occorso in data 21/07/1994 e per i quali lo stesso consulente tecnico, sebbene richiamato sul punto, non ha fornito adeguati chiarimenti;*

e considerato che gli eredi, ove l'Ente non appellasse la predetta sentenza, potrebbero nuovamente agire nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni subiti, iure proprio, per la morte del congiunto, con pretese risarcitorie ben più importanti di quelle odierne;

Ritenuto necessario ed urgente tutelare gli interessi del Comune, procedendo all'affidamento di un incarico legale per proporre appello alla sentenza emessa nella causa civile iscritta al n.828/2009 R.G. avente ad oggetto: Causa di servizio e risarcimento del danno;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;


PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di conferire l'incarico ad un Avvocato per proporre appello alla sentenza emessa nella causa civile iscritta al n.828/2009 R.G. avente ad oggetto: "causa di servizio e risarcimento del danno"

Barrafranca, li _____

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO





PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FORNIT

Barrafranca, li 21-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere FORNIT ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 21/5/2015

Imp. p. b. n. 190 del 21/5/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di conferire l'incarico all'Avv. FORNO MARITA, del Foro di BARRAFRANCA per proporre appello alla sentenza emessa nella causa civile iscritta al n.828/2009 R.G. avente ad oggetto: causa di servizio e risarcimento del danno;
2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, per l'intero giudizio, il corrispettivo di € 5.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA;
3. di impegnare la somma di € 1.500,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058, dando atto che la stessa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 2 del D. Lgs 267/2000;
4. dare, ancora, atto che la rimanente somma di € 3.500,00 sarà prevista ed impegnata nel redigendo bilancio di previsione 2015;
5. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
6. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
7. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.